

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 13/1921 (BIACCA).

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che, nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto, non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già comunicato con i precedenti rapporti.

Le previsioni della Convenzione continuano a trovare applicazione per effetto delle disposizioni di cui alla legge 19 luglio 1961, n. 706, che disciplina l'impiego della biacca nella pittura.

In riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si ribadisce quanto segue.

In merito ai quesiti di cui agli articoli 1 e 2, si precisa che, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 706/1961, "è vietato l'impiego del carbonato di piombo (biacca), del solfato di piombo e degli altri pigmenti contenenti dette sostanze, nei lavori di pittura e di verniciatura, salve le deroghe e le eccezioni stabilite negli articoli seguenti".

In particolare, l'articolo 2 della legge prevede che "il divieto di cui all'articolo 1 non si applica esclusivamente alle lavorazioni nelle quali l'impiego di detti prodotti sia riconosciuto insostituibile e che saranno determinate con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentito il Ministro per la sanità e sentito il parere vincolante di una Commissione composta da otto esperti, fra cui quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative e quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative".

Tale decreto, che avrebbe dovuto legittimare l'uso della biacca, del solfato di piombo e degli altri pigmenti contenenti dette sostanze, esclusivamente nelle lavorazioni nelle quali l'impiego di detti prodotti sia riconosciuto insostituibile, non è stato mai emanato e, pertanto, il divieto di cui all'articolo 1 rimane assoluto, fermo restando il limite consentito dall'articolo 3 della legge di cui trattasi. Tale articolo stabilisce che "è consentito l'uso dei pigmenti bianchi contenenti al massimo il 2% di piombo, espresso in piombo metallo.

In merito al quesito di cui all'articolo 3, si ribadisce quanto già comunicato con il precedente rapporto in risposta alla domanda diretta della Commissione di Esperti.

In particolare, si precisa che l'articolo 16 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro), ha abrogato l'articolo 5 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, il quale al punto a) prevedeva il divieto di adibire i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni

16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'articolo 6 e dell'allegato I della legge.

Il punto 3, lettera e), dell'allegato includeva tra le sostanze pericolose e nocive anche il piombo e composti.

Attualmente, l'articolo 7, 1° comma, del precitato decreto legislativo n. 345/1999 prevede il divieto di adibire gli adolescenti (minori di età compresa tra i 15 e 18 anni, non più soggetti all'obbligo scolastico) alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I del decreto, il quale include tra le sostanze pericolose e nocive il piombo e composti.

Il 2° comma dello stesso articolo stabilisce che in deroga al predetto divieto, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione, e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

Riguardo al divieto previsto dall'articolo 3 della Convenzione in esame di adibire le donne di qualsiasi età ai lavori di pittura che comportino l'uso del carbonato di piombo e dei prodotti contenenti detti pigmenti, si precisa che tale previsione trova applicazione per effetto della disposizione di cui all'articolo 4 della legge n. 706/1961 e, per le lavoratrici madri, di quella contenuta nell'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), a cui si rinvia.

In particolare, il 1° comma del precitato articolo 7 del testo unico prevede il divieto di adibire le lavoratrici ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri e precisa che detti lavori sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del testo unico, che include tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri anche quelli previsti dal decreto legislativo n. 345/1999, in cui, come già precisato, figura anche il piombo e composti.

Il 2° comma dello stesso articolo stabilisce che tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi, altresì, quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro indicati nell'elenco di cui all'allegato B del testo unico. In tale elenco, tra gli agenti chimici nocivi figura il piombo e i suoi derivati, nella misura in cui tali possono essere assorbiti dall'organismo umano.

Si fa inoltre presente che l'articolo 16 del decreto legislativo n. 345/1999 ha altresì abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432.

In merito all'articolo 5, si precisa che le previsioni in esso contenute sono state integralmente recepite nella citata legge n. 706/1961: specificamente, le previsioni di cui al punto I negli articoli 6, 7 e 8, le previsioni di cui al punto II negli articoli 9 e

10, le previsioni di cui al punto III negli articoli 11 e 12; mentre, per le previsioni di cui al punto IV, si deve far riferimento agli obblighi previsti dalla normativa più generale sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni), a cui si rinvia.

In merito alla richiesta di cui all'articolo 7, si riportano di seguito i dati relativi alle malattie professionali da piombo manifestatesi e denunciate all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) nel periodo 2000/2004:

2000	2001	2002	2003	2004
29	38	14	29	22

Si riportano, altresì, i dati relativi alle malattie professionali da piombo indennizzate dall'INAIL nello stesso periodo:

2000	2001	2002	2003	2004
15	26	11	20	14

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

- ◆ Legge 19 luglio 1961, n. 706;
- ◆ Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345;
- ◆ Legge 17 ottobre 1967, n. 977;
- ◆ Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- ◆ Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432;
- ◆ Decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.